



## Ordinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili

(OACS)

Modifica del ... 2024

---

*Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)*

*ordina:*

I

L'ordinanza del DATEC del 24 novembre 2022<sup>1</sup> sulle categorie speciali di aeromobili è modificata come segue:

*Ingresso*

visti gli articoli 4 capoverso 1 e 57 capoversi 1 e 2 della legge federale del 21 dicembre 1948<sup>2</sup> sulla navigazione aerea (LNA);

visti gli articoli 2a capoverso 3, 21, 24 capoverso 1 e 125 capoverso 2 dell'ordinanza del 14 novembre 1973<sup>3</sup> sulla navigazione aerea;

in esecuzione del regolamento (UE) 2018/1139<sup>4</sup>, del regolamento di esecuzione

---

RS .....

1 RS **748.941**

2 RS **748.0**

3 RS **748.01**

4 Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 3 dell'allegato all'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS **0.748.127.192.68**).

(UE) n. 923/2012<sup>5</sup>, del regolamento delegato (UE) 2019/945<sup>6</sup>, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947<sup>7</sup> e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/664<sup>8</sup>,

*Titolo dopo l'art. 29*

### **Sezione 3a: Spazi aerei U-space**

*Art. 29a* Designazione degli spazi aerei U-space

L'UFAC può designare spazi aerei U-space ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2021/664 mediante una procedura di modifica della struttura dello spazio aereo.

*Art. 29b* Condizioni preliminari per le attività

L'UFAC autorizza il fornitore di servizi U-space certificato ad avviare le proprie attività se soddisfa le condizioni seguenti:

- a. raggiunge i livelli di prestazioni di ogni spazio aereo U-space specifico in cui opera;
- b. è in grado di scambiare i dati e le informazioni pertinenti con gli altri fornitori di servizi U-space.

*Art. 29c* Scambio di dati e interoperabilità dei sistemi

Ogni fornitore di servizi U-space è tenuto a contribuire allo scambio di dati e all'interoperabilità dei sistemi.

---

<sup>5</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell'aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 5 dell'allegato all'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS **0.748.127.192.68**).

<sup>6</sup> Regolamento delegato (UE) 2019/945 della Commissione, del 12 marzo 2019, relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 3 dell'allegato all'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS **0.748.127.192.68**).

<sup>7</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione, del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 3 dell'allegato all'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS **0.748.127.192.68**).

<sup>8</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/664 della Commissione, del 22 aprile 2021, relativo a un quadro normativo per lo U-space, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 3 dell'allegato all'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS **0.748.127.192.68**).

*Art. 29d*          Accordo tra fornitori di servizi U-space

<sup>1</sup> Se più fornitori di servizi U-space operano nello stesso spazio aereo U-space, essi si accordano in merito alle modalità riguardanti i servizi U-space da fornire, nel rispetto delle prescrizioni nazionali e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/664.

<sup>2</sup> L'UFAC è invitato a partecipare alle trattative. Se i fornitori di servizi U-space non trovano un'intesa entro tre mesi, dopo averli consultati l'UFAC offre loro consulenza.

*Art. 29e*          Servizi comuni di informazione

<sup>1</sup> L'UFAC mette a disposizione i dati di cui all'articolo 5 paragrafo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/664 nell'ambito dei servizi comuni di informazione relativi a ogni spazio aereo U-space.

<sup>2</sup> Skyguide mette a disposizione i dati operativi e i dati relativi alle restrizioni dinamiche dello spazio aereo U-space e fornisce i servizi legati allo spazio aereo U-space elencati al punto ATS.OR.127 dell'allegato IV al regolamento di esecuzione (UE) 2017/373<sup>9</sup>.

*Art. 34 cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> I Cantoni comunicano all'UFAC i dati relativi a dette prescrizioni nel formato di cui all'articolo 15 paragrafo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947.

<sup>3</sup> L'UFAC pubblica i dati.

*Art. 35 cpv. 4*

<sup>4</sup> La Confederazione, i Cantoni e i Comuni non sono tenuti a sottoscrivere un'assicurazione responsabilità civile.

*Art. 36*          Autorità competente

L'UFAC è competente per l'adempimento dei compiti secondo:

- a. l'articolo 18 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947;
- b. l'articolo 18 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/664.

*Art. 37 cpv. 1 lett. d*

<sup>1</sup> L'UFAC può delegare in particolare i seguenti compiti ai soggetti qualificati di cui all'articolo 69 del regolamento (UE) 2018/1139:

---

<sup>9</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione, del 1° marzo 2017, che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011.

- d. organizzazione e offerta di addestramenti ed esami per il certificato di competenza di pilota remoto conformemente alla parte A, punto UAS.OPEN.030(2) dell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 e per il certificato di conoscenza teorica e l'accreditamento che attesti il completamento dell'addestramento pratico conformemente all'appendice 1 dell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2019/947.

*Art. 38 cpv. 2<sup>bis</sup>*

<sup>2bis</sup> Il soggetto qualificato che intende operare nel settore dell'addestramento conformemente all'articolo 37 capoverso 1 lettera d deve presentare, oltre ai documenti di cui al capoverso 2, un programma di addestramento.

*Art. 39*

<sup>1</sup> L'UFAC accredita i soggetti qualificati per la valutazione delle autorizzazioni operative sulla base dei seguenti criteri:

- a. il soggetto qualificato deve possedere le competenze necessarie per valutare le domande di autorizzazione operativa e deve disporre di personale adeguatamente formato per adempiere correttamente i compiti;
- b. il soggetto qualificato, il suo direttore e il personale responsabile devono garantire una valutazione indipendente conformemente al punto 1 dell'allegato VI al regolamento (UE) 2018/1139 ed esaminare le domande con la massima diligenza possibile;
- c. il soggetto qualificato dispone di un processo che permette di seguire gli sviluppi sul piano internazionale delle basi di valutazione delle domande secondo la metodologia SORA<sup>10</sup>;
- d. il soggetto qualificato ha sottoscritto un'assicurazione responsabilità civile destinata a coprire eventuali sinistri.

<sup>2</sup> L'UFAC accredita i soggetti qualificati per l'offerta di addestramenti sulla base dei seguenti criteri:

- a. il soggetto qualificato deve disporre di personale debitamente qualificato per poter proporre addestramenti ai piloti remoti per il tipo di addestramento in questione;
- b. il programma di addestramento soddisfa i requisiti di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/947.

*Art. 40 lett. g*

A seconda del settore di compiti, il soggetto qualificato deve:

...

---

<sup>10</sup> Acceptable Means of Compliance and Guidance Material to Commission Implementing Regulation (EU) No 2019/947.

g. allestire i certificati e gli accreditamenti quando propone addestramenti.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2024.

... 2024

Dipartimento federale dell'ambiente, dei  
trasporti, dell'energia e delle comunicazioni:

Albert Rösti